



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
per le Risorse Finanziarie

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0252896 17/04/2019 17,22

Mitt.: 5013 Direzione Generale per le risorse...

Ass.: 5001 DG Autor. di Gest. Fondo Soc. ...

Classifica: 8. Fascicolo: 13 del 2019



Alle Direzioni Generali e Strutture
Equiparate

p.c. Agli Uffici di Gabinetto del Presidente della
Giunta Regionale

Agli Assessori della Giunta Regionale

LL.SS.

Oggetto: Regolamento regionale 30 ottobre 2018, n. 9

Sul B.U.R.C. n. 79 del 30 ottobre 2018 è stato pubblicato il Regolamento regionale di cui all'oggetto recante "Modifiche al regolamento 7/2010 (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania")" (rinvenibile al link <http://burc.regione.campania.it>).

Tale Regolamento prevede la modifica alla rubrica del Capo VI nella seguente: "Capo VI – Fondo regionale ex articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 e criteri per la ripartizione degli incentivi".

Nell'ambito del Capo VI, poi, l'articolo 35 risulta così sostituito:

"Art. 35 - Costituzione e graduazione del fondo

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 29 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla costituzione del fondo di cui al presente articolo.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente Capo, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

- per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 36, tra i soggetti di cui all'articolo 28;

- per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

a) all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

b) all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

c) per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

(...)"

Tanto premesso, la presente circolare risponde alle richieste avanzate da molteplici Strutture di iscrivere in bilancio tali spese e pertanto appare necessario porre all'attenzione di Codeste Strutture le seguenti riflessioni.

In primo luogo si precisa che quanto previsto nel già citato regolamento si applica per tutte le procedure avviate a decorrere dall'entrata in vigore del D.lgs.vo n. 50/2016. L'articolo in questione, in particolare, risponde al dettato dell'articolo 113, d.lgs.vo n. 50/2016 ed alle novità introdotte dall'articolo 1, comma 526, della legge n. 27 dicembre 2017, n. 205 con cui si è stabilito che i predetti incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate di bilancio diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all'erogazione di compensi accessori al personale.

Inoltre, in tema di incentivi per funzioni tecniche e trattamento economico accessorio del personale dipendente è intervenuta anche la Corte dei Conti, sezione Autonomie, che con la deliberazione n.6/2018 ha enunciato il seguente principio di diritto:

“Gli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art.1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”.

La valutazione che questi incentivi non siano da considerare spesa del personale non attenua, chiaramente, le responsabilità sul loro controllo. I principi di revisione approvati dal Cndcec, infatti, nell'individuare la fattispecie oggetto di controllo da parte dei revisori hanno spostato il controllo sulla verifica del corretto ciclo degli incentivi.

L'organo di revisione, quindi, in sede di quantificazione accerterà:

1. Che sia stata calcolata e finanziata la percentuale degli incentivi da accantonare nel fondo in coerenza con i tempi di esecuzione del contratto riportati nel cronoprogramma di attività e di spesa;
2. Che l'accantonamento venga riportato nello stesso capitolo di spesa delle altre voci del quadro economico previsto;
3. Che sia stato costituito il gruppo di lavoro.

Lo stesso organo, in sede di liquidazione accerterà:

1. Che sia stato adempiuto l'onere della preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di distribuzione delle risorse ad esso specificamente "destinate" in sede di contrattazione collettiva decentrata;
2. Che l'ente abbia disciplinato e modulato (*comma 2 dell'articolo 113 del Dlgs n. 50/2016*) con apposito regolamento la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche con l'obiettivo di premiare i dipendenti che concretizzano l'esecuzione dell'opera, del servizio o della fornitura nel rispetto degli importi e dei tempi programmati;
3. Che il decreto di approvazione del dirigente responsabile del servizio documenti il completamento delle attività e le persone impegnate nello svolgimento dell'attività;
4. Che i singoli importi per gli incentivi rispettino i limiti fissati nel regolamento approvato dalla Giunta;
5. Che le somme complessivamente erogate al personale rispettino i due limiti finanziari di contenimento: uno di carattere generale (*tetto massimo dell'importo posto a base di gara senza considerare eventuali ribassi*) e l'altro di carattere individuale (*il tetto annuo al 50% del trattamento economico complessivo per gli incentivi spettante al singolo dipendente*);
6. Che gli incentivi siano destinati solo ai componenti del gruppo di lavoro già formalmente individuato a monte dal dirigente, tenendo presenti le attività realmente svolte, la spesa sostenuta rispetto a quella prevista, nonché i tempi di realizzazione rispetto a quelli previsti.

Nel rinviare ai punti 5.3.13 e 5.3.14 dell'Allegato A2 al D.lgs.vo n. 118/2011 concernente il principio contabile applicato della contabilità finanziaria con riferimento alla registrazione contabile delle spese in questione si precisa che, in ogni caso, gli stipendi del personale dell'ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente).

Il principio precisa che la capitalizzazione di tali spese, infatti, dovrà essere effettuata attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione finanziaria.

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, si chiede a ciascuna Struttura di comunicare alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie la necessità dell'eventuale istituzione di appositi capitoli di entrata e di uscita, corredati dell'intera transazione elementare, con l'indicazione della corretta quantificazione secondo quanto sopra chiarito, con particolare riferimento al capitolo di spesa in conto capitale di origine, nel caso di investimenti, su cui risultano gli impegni per la spesa in questione, con annesso quadro economico del relativo progetto.

Il Fondo di cui al sopra richiamato articolo 35, quindi, sarà così costituito dalle risorse iscritte nei singoli capitoli di entrata appositamente ed uniformemente classificati.

Tutte le attestazioni di cui sopra, inoltre, dovranno essere riportate sia nella nota di eventuali richieste di variazioni al bilancio che nei decreti che dispongono l'impegno e/o la liquidazione delle somme.

Nel caso in cui risultano per alcune Direzioni Generali già istituiti i capitoli in questione si chiede di verificarne la classificazione e di comunicarne la numerazione.

Restano fermi, altresì, gli obblighi di ciascuna Direzione in riferimento a tutti gli altri elementi caratterizzanti gli atti di impegno e di liquidazione come previsti dalla vigente normativa e richiamati nel regolamento di contabilità regionale atteso che gli stessi, una volta verificata la correttezza da parte dei competenti uffici della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, verranno trasmessi alla Direzione Generale per le Risorse Umane ai fini del loro inserimento nelle

elaborazioni stipendiali e da quest'ultima Direzione Generale contabilizzati ai fini della verifica dei prescritti limiti di spesa.

Di seguito si riporta un esempio di corretta iscrizione in bilancio delle risorse quantificate nei limiti del 2% degli appalti con separata indicazione della quota dell'80% da ripartire al personale e del 20% finalizzate all'acquisito di beni, all'implementazione di banche dati o all'attivazione di tirocini.

Come già sopra indicato, in primis occorre indicare il capitolo di spesa in conto capitale di origine su cui risultano gli impegni per la spesa in questione, con annesso quadro economico del relativo progetto.

Supponendo che trattasi di un'opera dal valore complessivo di euro 100.000,00 di seguito si riportano gli eventuali capitoli da istituire con relativa dotazione:

Fondo 80% da destinare al personale

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IV livello Piano dei conti	Ric	UE	Per. san	STANZIAMENTO in €
Cap/E NI	Fondo per corresponsione incentivi economici ex art. 113 D.lgs.vo n. 50/2016 (quota 80%)	E.3.05.99.02.000	2	2	1	1.600,00
Cap/U NI	Fondo incentivante per il personale della dg XX	U.1.01.01.01.000	8	3	3	1.000,00
Cap/U NI	Contributi previdenziali su compensi per incarichi ai sensi dell'art 113 d.lgs 50/2016	U.1.01.02.01.000	4	8	3	240,00
Cap/U NI	I.R.A.P. su compensi per incarichi ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2006	U.1.02.01.01.000	4	8	3	85,00
Cap/U NI	Rimborso spese di missione del personale per la dg XX	U.1.03.02.02.000	4	8	3	275,00

Fondo 20% da destinare agli acquisti


Il 20% potrà essere destinato, secondo quanto ripreso dall'articolo 35 del regolamento in esame, a spese correnti o spese di investimento per cui è opportuno istituire i capitolo di spesa per entrambe le tipologie.

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CLASSIFICAZIONE	Ric.	UE	Per. San	STANZIAMENTO in €
Cap/E NI	Fondo per corresponsione incentivi economici ex art. 113 D.lgs.vo n. 50/2016 (quota 20%)	E.3.05.99.99.000	2	2	1	400,00
Cap/U NI	Spese correnti ex art 113 del DL n. 50/2016	Macr. 103	4	8	3	100,00
Cap/U NI	Spese di investimento ex art 113 del DL n. 50/2016	Macr 202	4	8	3	300,00

Per tutto quanto sopra rappresentato si esortano Codeste Strutture a porre in essere tutti gli adempimenti prodromici all'assunzione della spesa in questione coerenti con la corretta programmazione di bilancio ed in linea con quanto disposto dall'articolo 35 in esame.

Nel restare in ogni caso a completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere a tutti i più cordiali saluti.

La Dirigente di Staff 91
della D.G. per le Risorse Finanziarie
(Dott.ssa Silvana Grasso)



La Direttrice Generale
per le Risorse Finanziarie
(Dott.ssa Antonietta Mastrocola)

